



Regolamento degli orti urbani

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18 aprile 2019,
in vigore dal 22 maggio 2019,

a cura del Settore Ambiente

Indice

Art. 1 - Definizioni.....	4
Art. 2 - Chi può chiedere un orto urbano?.....	4
Art. 3 - Chi assegna gli orti urbani?.....	4
Art. 4 - Criteri di assegnazione degli orti.....	4
Art. 5 - Progetti di partecipazione volontaria.....	5
Art. 6 - Natura, obblighi e durata dell'assegnazione.....	5
Art. 7 - Recinzioni degli orti.....	6
Art. 8 - Capanni per gli attrezzi.....	6
Art. 9 - Altre strutture realizzate dagli ortisti all'interno dell'orto.....	7
Art. 10 - Manutenzione e cura degli orti.....	7
Art. 11 - Irrigazione.....	8
Art. 12 - Gestione dei rifiuti.....	8
Art. 13 - Transito e sosta dei veicoli a motore.....	8
Art. 14 - Consulta degli orti.....	8
Art. 15 - Quanto costa un orto urbano?.....	8
Art. 16 - Revoca dell'assegnazione.....	9
Art. 17 - Disciplina transitoria	9
Art. 18 - Disposizioni finali	9

Art. 1 - Definizioni

1. Il regolamento degli orti urbani disciplina i criteri di assegnazione degli orti, la natura, gli obblighi e la durata dell'assegnazione
2. Gli "Orti urbani" sono appezzamenti di terreno riportati nelle planimetrie indicate (tavv. n. 1, 2, 3, 4 e 5), di dimensioni da 25 mq a 70 mq, destinato alla coltivazione di ortaggi, piante erbacee e arbusti da frutta, arbusti di piccole dimensioni sotto il metro di altezza, per uso personale o familiare, anche gestito in forma associata, con i relativi spazi comuni.
3. "Ortista" è la persona a cui il Comune assegna un orto urbano. L'ortista è il responsabile della coltivazione, della cura e della pulizia del proprio orto e degli spazi comuni.

Art. 2 - Chi può chiedere un orto urbano?

Può chiedere l'assegnazione di un orto urbano, attraverso le modalità stabilite da apposito bando di assegnazione, solo chi:

- a. è stabilmente residente a Sesto da almeno 5 anni;
- b. non ha già un altro orto urbano dato dal Comune di Sesto o dal Parco Nord;
- c. non ha familiari conviventi che hanno già un altro orto urbano dato dal Comune di Sesto o dal Parco Nord.

Il bando darà origine a una graduatoria che sarà valida per 1 anno.

Art. 3 - Chi assegna gli orti urbani?

1. Il Settore Ambiente del Comune di Sesto San Giovanni assegna gli orti urbani in base al presente regolamento ed ai criteri contenuti nel bando di assegnazione.

Art. 4 - Criteri di assegnazione degli orti

1. Il Settore Ambiente assegna gli orti urbani disponibili secondo una graduatoria, formulata tramite bando, tra chi ha regolarmente presentato la domanda.

2. La graduatoria è formata sulla base dei seguenti punteggi:

- a. 4 punti per chi è in pensione;
- b. da 0 a 4 punti calcolati come segue secondo il reddito ISEE:

reddito ISEE	punti attribuiti
fino a € 2.000,00	4,00
da € 2.001,00 a € 4.000,00	3,50
da € 4.001,00 a 6.500,00	3,00
da € 6.501,00 a € 12.500,00	1,50
da € 12.501,00 a € 27.000,00	0,50
oltre € 27.001,00	0,00

- c. fino a 4 punti per ogni progetto a cui si aderisce di partecipazione volontaria per la realizzazione di orti urbani o per attività di manutenzione di aree a verde e di educazione ambientale (vedi l'art. 5 di questo regolamento).

3. In caso di parità di punteggio, il Settore Ambiente assegna l'orto urbano al cittadino più anziano e in caso di ulteriore parità assegna l'orto al cittadino che ha presentato prima la domanda.

Art. 5 - Progetti di partecipazione volontaria

1. Il Settore Ambiente può proporre:

- a. progetti di partecipazione volontaria per la realizzazione di orti urbani,
- b. progetti di partecipazione volontaria per attività di manutenzione di aree a verde o di educazione ambientale, disciplinati da una convenzione con il Comune.

In questi casi, il Settore Ambiente può pubblicare un bando in cui definisce obiettivi, tempi, modalità di partecipazione al progetto e di assegnazione degli orti.

2. La partecipazione volontaria a questi progetti dà un punteggio aggiuntivo nella graduatoria e può costituire, secondo il bando, un requisito necessario per l'assegnazione degli orti urbani, ovvero può essere stabilito un punteggio minimo per l'assegnazione. Questi progetti infatti sono un'attività sociale ed educativa che coinvolge i cittadini nella costruzione e nella cura del verde, migliora la qualità degli spazi pubblici e dell'ambiente, genera un rapporto positivo e collaborativo tra le persone e con il Comune.

3. Il punteggio aggiuntivo per i progetti di partecipazione volontaria per la realizzazione di orti urbani (art. 5, punto 1, lettera a) è attribuito dal Settore Ambiente.

4. Il punteggio aggiuntivo per i progetti di partecipazione volontaria per attività di manutenzione di aree a verde o di educazione ambientale (art. 5, punto 1, lettera b) è attribuito dal Settore Ambiente, in relazione alla durata dell'attività e alla superficie dell'area gestita.

5. Il punteggio aggiuntivo è calcolato secondo i seguenti criteri:

ore di lavoro	punti attribuiti
oltre 150 ore	4,00
da 100 a 150 ore	3,00
da 50 a 100 ore	2,00
da 25 a 50 ore	1,00
da 10 a 25 ore	0,50

Art. 6 - Natura, obblighi e durata dell'assegnazione

1. L'assegnazione dell'orto urbano è personale. In caso di decesso dell'assegnatario, il coniuge o compagno/a convivente, o iscritto/a al registro delle unioni civili, ha diritto a subentrare nell'assegnazione dello stesso orto inviando una comunicazione scritta entro 3 mesi dal decesso al Settore Ambiente.

2. L'ortista deve:

- a. coltivare il proprio orto, di persona e in modo continuativo senza delegare o affidare ad altri, anche a titolo gratuito, la coltivazione del proprio orto;
- b. curare l'ordine e la pulizia del proprio orto, e contribuire, con il proprio lavoro, alla pulizia e alla manutenzione degli spazi comuni.

3. L'ortista non deve:

- a. modificare il perimetro dell'orto assegnato;
- b. lasciare il proprio orto incolto;
- c. vendere i prodotti coltivati;
- d. allevare o tenere in custodia animali nell'orto, ma può tenere con sé un animale da compagnia mentre lavora il suo orto;
- e. fare allacciamenti alla rete elettrica o idrica non autorizzati dal Comune;
- f. mettere bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto tecnico potenzialmente pericoloso;
- g. usare prodotti fitosanitari e erbicidi classificati come nocivi, tossici, molto tossici o che prevedano il possesso di un apposito patentino per l'uso;
- h. produrre rumori molesti.

Queste azioni comportano la revoca dell'assegnazione dell'orto (sulla revoca dell'assegnazione vedi anche l' art. 16).

4. L'ortista può avere un collaboratore temporaneo, tassativamente a titolo gratuito

- a. per un massimo di 15 giorni consecutivi avvisando verbalmente un rappresentante degli ortisti;
- b. oppure fino a un massimo di 4 mesi all'anno inviando una formale comunicazione al Settore Ambiente.

5. L'assegnazione dell'orto urbano dura 5 anni. Trascorso questo tempo, l'ortista ha diritto al rinnovo per altri 5 anni se persistono i requisiti dell'assegnazione (vedi l'art. 2), inviando una formale richiesta di rinnovo al Settore Ambiente, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assegnazione.

6. L'ortista può rinunciare all'assegnazione dell'orto urbano inviando una formale comunicazione al Settore Ambiente.

Art. 7 - Recinzioni degli orti

1. Gli orti urbani sono dotati di recinzioni alte fino a 1,50 m e trasparenti, realizzate dal Comune, anche in collaborazione con gli ortisti. Le recinzioni non devono essere modificate.
2. Si può derogare ai vincoli del punto precedente solo se gli ortisti presentano un progetto comune per tutto il lotto di orti da realizzare a propria cura e spese e se questo progetto viene approvato dal Settore Ambiente.

Art. 8 - Capanni per gli attrezzi

1. Gli orti urbani sono dotati di capanni per gli attrezzi comuni o in alternativa di capanni singoli, realizzati dal Comune, anche in collaborazione con gli ortisti. I capanni non devono essere modificati. È consentita la realizzazione di pavimentazioni amovibili all'interno dei capanni singoli.
2. I capanni, singoli o comuni, non possono essere usati per il pernottamento, non devono contenere elettrodomestici o altre apparecchiature elettriche o a gas e non possono contenere mobili o strumenti che non siano strettamente legati alla coltivazione dell'orto.

Art. 9 - Altre strutture realizzate dagli ortisti all'interno dell'orto

1. Le pergole:

- a. possono essere larghe al massimo 2,00 m x 3,00 m ed alte al massimo 2,50 m;
- b. devono essere costruite ad almeno 2,00 m di distanza dai confini con gli altri orti ed almeno 1,00 m dalle parti comuni.

2. Le serre:

- a. possono essere installate solo dal 15 ottobre al 30 aprile;
- b. possono occupare al massimo la metà della superficie dell'orto negli orti di superficie superiori ai 30 m² salvo diverse intese tra gli ortisti confinanti.
- c. possono avere un'altezza massima di 1,00 m (altezza della copertura) e possono essere ricoperte solo con film plastico o tessuto bianchi, mai con lastre rigide;
- d. devono essere posizionate a una distanza di almeno 0,50 dall'orto confinante e dalle parti comuni.

3. Le reti anti-grandine:

- a. possono essere installate solo dal 1° marzo al 30 settembre;
- b. possono occupare al massimo la metà della superficie dell'orto negli orti di superficie superiori ai 30 m² salvo diverse intese tra gli ortisti confinanti.
- c. possono avere un'altezza massima di 2,00 m (altezza della copertura) e possono essere realizzate esclusivamente con rete verde anti-grandine, montata su supporti uguali in metallo tubolare o legno;
- d. devono essere posizionate ad una distanza di almeno 0,50 m dall'orto confinante e dalle parti comuni.

4. Le aiuole all'interno degli orti non possono essere delimitate con piastrelle o cordoli in genere, ma possono invece essere delimitate con assi di legno vergine non verniciato di altezza massima 15 cm fuori terra

5. I vialetti interni agli orti non possono essere pavimentati con piastrelle, assi o rivestimenti in genere ma possono invece essere ricoperti di cippato di legno o corteccia.

Art. 10 - Manutenzione e cura degli orti

1. Agli ortisti competono, oltre che la cura e la pulizia del proprio orto, la cura e la pulizia delle parti comuni, come ad esempio la pulizia dei vialetti e dei portici, la potatura delle siepi e delle pergole e la riparazione delle recinzioni dei propri capanni, ed eventuali piccoli interventi di miglioramento delle parti comuni decisi dalla Consulta degli orti.

2. La Consulta degli orti disciplina la cura e la pulizia delle parti comuni.

3. I bagni realizzati negli orti sono ad uso esclusivo degli ortisti che si occupano della cura e della pulizia e dei loro ospiti.

4. A meno di provate inadempienze da parte degli ortisti, al Comune compete la fornitura dei materiali per le riparazioni e la manutenzione straordinaria delle aree ad orti.

Art. 11 - Irrigazione

1. Sono vietati sistemi di irrigazione e accumulo di acqua diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dal Comune di Sesto San Giovanni.

2. L'acqua non va sprecata. L'uso dell'acqua negli orti deve essere fondato sui criteri ecologici del risparmio e della tutela della risorsa idrica.

Art. 12 - Gestione dei rifiuti

1. Nell'orto e negli spazi comuni è vietato:

- a. tenere depositi di materiali;
- b. scaricare rifiuti;
- c. incendiare stoppie e rifiuti.

2. I rifiuti generici prodotti nell'orto (plastiche, vasi, bottiglie, imballaggi, ecc) devono essere raccolti e buttati con i rifiuti generici della propria abitazione.

3. Gli scarti verdi ed i resti delle coltivazioni devono essere portati al Centro comunale di raccolta per l'avvio al compostaggio e non devono essere buttati con i rifiuti generici.

4. In alternativa, gli scarti verdi possono essere compostati nell'orto, esclusivamente in cumulo o utilizzando apposite compostiere.

Art. 13 - Transito e sosta dei veicoli a motore

1. Negli orti e negli spazi comuni è tassativamente vietato il transito e la sosta dei veicoli a motore (automobili, autocarri, motocicli), con l'esclusione dei veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità e dei veicoli espressamente autorizzati dal Settore Ambiente su richiesta dell'ortista e muniti di apposito contrassegno individuale rilasciato dalla Polizia locale (per es. contrassegno invalidi per la sosta negli appositi spazi).

Art. 14 - Consulta degli orti

1. È istituita la Consulta degli orti, secondo le modalità del vigente "Regolamento delle Consulte Cittadine e dell'Albo delle Associazioni", approvato con D.C.C. n. 163 del 27 novembre 2018.

Art. 15 - Quanto costa un orto urbano?

1. In sede di prima applicazione il canone minimo di assegnazione in conduzione dell'orto urbano è di 1,03 euro all'anno per ogni m² di orto.

2. Il canone minimo per il consumo di acqua è stabilito in 0,31 euro all'anno per ogni m² di orto. Il canone è conguagliato ogni 2 anni sulla base dei costi effettivi.

3. L'ortista deve versare in anticipo alla Tesoreria Comunale l'intero canone annuale dovuto per l'assegnazione in conduzione dell'orto e per il consumo di acqua entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla coltivazione dell'orto.

4. In caso di mancato versamento del canone annuale nel termine previsto l'ortista può versare l'importo dovuto, maggiorato di euro 10,00, entro e non oltre il 31 gennaio successivo. Decorso in fruttuosamente tale termine tassativo, l'assegnazione in conduzione dell'orto decade e il Settore Ambiente procede all'assegnazione dell'orto al primo avente diritto in graduatoria.

5. La Giunta comunale annualmente definisce il canone di assegnazione in conduzione dell'orto urbano con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio di esercizio con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 16 - Revoca dell'assegnazione

1. Il mancato pagamento del canone di assegnazione in conduzione annuale o la violazione di una o più delle norme di questo regolamento, riscontrate attraverso l'attività di vigilanza di cui al successivo comma, comportano la revoca dell'assegnazione dell'orto.

2. L'attività di vigilanza per l'applicazione del presente Regolamento è affidata al Settore Ambiente, alla Polizia Locale del Comune di Sesto San Giovanni ed alle Guardie Ecologiche Volontarie, nonché ai Corpi di Polizia Giudiziaria, secondo le rispettive competenze.

Art. 17 - Disciplina transitoria

1. Sono abrogati tutti i regolamenti, le graduatorie e le disposizioni incompatibili con il presente regolamento, in particolare:

a. il Regolamento degli orti urbani approvato con D.C.C. n. 66 del 11 novembre 2013.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nella presente disciplina si rimanda alla normativa vigente.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera consiliare di approvazione.